SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA -

N. 3386

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE CORATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 2005 (*)

Privatizzazione dei servizi di sicurezza e controllo all'interno degli impianti sportivi in occasione di eventi calcistici

^(*) Testo ritirato dal presentatore

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – In occasione di eventi sportivi, specificatamente correlati al gioco del calcio, si verifica un rilevantissimo impegno di uomini e di mezzi delle forze dell'ordine che va a scapito delle normali attività di prevenzione e contrasto sul territorio della microcriminalità e della criminalità organizzata e, quindi, della tutela di tutti i cittadini e dei loro beni.

Secondo dati del Ministero dell'interno i soli costi diretti per la sicurezza negli stadi nel campionato 2002/2003 hanno superato i 32 milioni di euro per ogni giornata di campionato.

Si tratta di un dispendio di energie e di risorse che non è più possibile tollerare.

Da tempo in altri Stati europei, raccogliendo anche gli indirizzi dell'Unione Europea (risoluzione del Consiglio 2002/C22/01 del 6 dicembre 2001 e decisione del Consiglio 2002/352/CE del 25 aprile 2002) gli organizzatori di partite di calcio sono tenuti ad assicurare, sotto le direttive delle forze di polizia, le necessarie ed adeguate misure per la sicurezza interna ed il controllo degli accessi (così la legge portoghese 11 maggio 2004, n. 16; la legge spagnola 15 ottobre 1990, n. 10 sulla prevenzione della violenza negli spettacoli sportivi; la legge belga 24 ottobre 2002, n. 38).

In Gran Bretagna la legislazione sugli interventi calcistici (da ultimo, *The Football Act* 1999 e 2000) pone a carico delle società sportive gli oneri per la sicurezza interna e prevede il rimborso all'erario, da parte degli organizzatori, dei costi per l'intervento delle forze dell'ordine.

È venuto quindi il momento che, anche in Italia, i titolari degli impianti e le società sportive che organizzano gli eventi calcistici assumano a loro carico, sotto il controllo e la supervisione dell'autorità di pubblica sicurezza, gli oneri per le attività necessarie a tutelare, all'interno degli stadi la correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.

La privatizzazione di servizi di sicurezza non è tanto nuova ed è già largamente praticata nel nostro paese per assicurare servizi essenziali come, ad esempio, il controllo degli accessi agli uffici giudiziari e la sicurezza negli aeroporti.

Il presente disegno di legge affida l'onere di garantire la sicurezza interna degli stadi in occasione di eventi sportivi ai titolari dell'impianto, con facoltà di ripeterne i costi a carico delle società sportive.

I titolari sono tenuti a predisporre un piano della sicurezza prevedendo il filtro degli accessi, il presidio e la vigilanza all'interno dell'impianto avvalendosi di un adeguato numero di personale qualificato abilitato secondo quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Con decreto da emanarsi dal Ministero dell'interno di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Coni, verrà emanato il regolamento attuativo della legge.

L'attuazione della legge sulla privatizzazione dei servizi di sicurezza all'interno degli impianti sportivi deve poter consentire alle forze dell'ordine di liberare risorse per meglio e più ampiamente presidiare il territorio ed assicurare la tutela dei cittadini. XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 5 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (Obbligo per i titolari di impianto o complesso sportivo di assicurare i servizi di sicurezza all'interno e agli ingressi). — 1. I titolari di impianto o complesso sportivo, in occasione di eventi sportivi organizzati anche da terzi, sono tenuti ad assicurare i servizi di sicurezza con presidio e vigilanza interna all'impianto e filtro degli accessi mediante la predisposizione di un adeguato piano finalizzato a tutelare la correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.

- 2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto e realizzato dal titolare dell'impianto sotto il controllo e la sovrintendenza dell'Autorità di pubblica sicurezza competente territorialmente sulla base di un regolamento emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il CONI.
- 3. Il servizio di sicurezza interno all'impianto o complesso sportivo può essere assolto dal titolare tramite guardie particolari ed istituti privati di vigilanza nel rispetto degli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e degli articoli 249 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. I titolari dell'impianto o complesso sportivo ripetono gli oneri sostenuti per la realizzazione del predetto servizio di sicurezza dalle società sportive che, a qualunque titolo, hanno la disponibilità dell'impianto o complesso per il relativo evento sportivo».

Art. 2.

1. Il regolamento di cui all'articolo 5-bis, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il CONI, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.